

TORNATA DEL 18 AGOSTO 1868

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Congedo-Omaggio. — Presentazione di un progetto di legge. — Discussione del progetto di legge per la Convenzione tra l'Amministrazione dello Stato e la Società concessionaria delle ferrovie Sarde. — Dichiarazione di voto del Senatore Chiesi. — Accettazione per parte del Ministro delle Finanze dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale. — Rinvio dell'articolo unico allo squittinio segreto. — Discussione del progetto di legge: 1. per disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei prodotti industriali e intorno ai marchi e segni distintivi dei disegni o modelli di fabbrica. — Approvazione degli articoli dal 1° all'8° — Osservazione del Senatore Pinelli, ritirata. Approvazione degli articoli 9, 10, 11. — Osservazioni e proposte del Senatore Lanzilli all'articolo 12. — Avvertenza del Presidente del Consiglio e dichiarazione del Senatore Bulbi Piovera. — Proposta del Senatore Conforti. — Schiarimenti del Senatore Lanzilli, cui risponde il Presidente del Consiglio. — Le proposte Lanzilli non sono appoggiate. — Approvazione degli articoli 12, 13, 14 e degli 8 articoli del secondo progetto. — Discussione del progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete e di Mantova della legge sul dazio consumo. — Schiarimento chiesto dal Senatore Michiel fornito dal Relatore e dal Ministro delle Finanze. — Raccomandazione del Senatore Pasini. — Proposta del Senatore Michiel e dichiarazione del Ministro delle Finanze. — Spiegazioni del Senatore Pasini. — Avvertenza del Senatore Giustinian e nuove dichiarazioni del Ministro delle Finanze. — Istanza del Senatore Martinengo cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici. — Approvazione dei 5 articoli del progetto. — Squittinio segreto sui progetti dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 30.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, della Marina, dei Lavori Pubblici e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore *Segretario Chiesi* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizione:

N. 4134. Il marchese Giuseppe Savorgnan di Venezia domanda che venga modificato il progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle provincie Venete e di Mantova.

Il Senatore *Imperiali* domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il Municipio di Vercelli d'un esemplare del *Compendio degli antichi documenti esistenti in quell'archivio.*

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'affrancazione delle enfiteusi nelle provincie Venete e Mantovana, tendente a prorogare il termine portato dall'articolo 16 della legge 25 giugno 1864.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della pre-

sentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DELLE FERROVIE SARDE.

L'ordine del giorno porta prima la discussione del progetto di legge sulla Convenzione tra l'amministrazione dello Stato e la Società concessionaria delle ferrovie Sarde.

Do lettura del progetto di legge:

« **Articolo unico.** Il Governo del Re è autorizzato a stipulare colla Società concessionaria delle ferrovie Sarde una convenzione alle condizioni contenute nell'allegato B, unito alla presente legge ed a modificazione della precedente convenzione del 14 luglio 1862, e relativo capitolato, approvati colla legge 4 gennaio 1863, N. 1105.

È aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore *Chiesi.*

**Senatore Chiesi.** Ho chiesto la parola per spiegare le ragioni del mio voto, che darò favorevole al presente progetto di legge. Allor che venne in discussione la

legge sul macinato, l'onorevole Senatore Siotto-Pintor, colla brillante eloquenza di cui dà sempre prova, lamentò la disgraziata condizione delle Isole, che chiamò sorelle minori del Continente, ed accusò, più che gli uomini, la Provvidenza dei mali a cui sono condannate.

Non vi dispiaccia, o Signori, che io vi ripeta le poche, ma energiche parole, profferite dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor in quella discussione.

« Sono le Isole (diceva) sorelle minori del Continente. Quel giorno in che Iddio lanciò una pugnata di terra nel mezzo del mare, quel giorno le disse: prospera, potrai ben essere, ma non ti leverai alla condizione dei tuoi fratelli mai... No, potenza umana non riesce a tramaturo o distruggere la natura delle cose.

« Io sfido un Governo qualunque, buono e savio quanto si voglia essere, a fare contrasto alla legge providenziale; lo sfido a fare alle Isole tutta quella somma di bene che può fare al Continente. »

Io non mi farò, o Signori, ad indagare se sieno giuste od ingiuste le accuse lanciate dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor; ma ben son lieto che il Ministero abbia fornito una occasione per dimostrare che il Governo e il Parlamento non tengono le Isole come sorelle minori, e che si preoccupano grandemente, al pari che delle altre Provincie, del loro ben essere.

Io fui avversario dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor nella legge del macinato, ed anche in un'altra questione di lingua, che si agitò in Senato, ma sono lieto di poter oggi concorrere coll'onorevole Senatore Siotto-Pintor a dare il mio voto favorevole alla legge che stiamo discutendo, e n'esporrò brevemente le ragioni.

Io non ripeterò, chè sarebbe veramente opera vana, i grandi benefici delle strade ferrate, ma è certo che questi benefici furono largiti alle provincie del Continente; e bene avrebbe ragione l'onorevole Senatore Siotto-Pintor di dire che le Isole sono trattate come sorelle minori, se il Parlamento non accordasse ancora questi grandi benefici alle isole. Io credo, o Signori, che sia questa una questione di stretta giustizia, perchè le Isole hanno uguale diritto che le provincie tutte del Continente, di godere degli stessi vantaggi e benefici, come devono sobbarcarsi agli stessi oneri e pesi. Ma poniamo anche, o Signori, il che non ammetto, che la concessione delle ferrovie fosse un favore ed un privilegio, sebbene il tempo dei privilegi sia passato. Ebbene, anche ciò ammesso per una ipotesi, qual provincia, o Signori, sarebbe più meritevole di questo privilegio, della Sardegna, la quale patì, fosse colpa degli uomini o dei tempi, per tanti anni, lunghe ed immeritate sventure sostenute con nobile fierezza? E la sventura merita sempre dei riguardi. Ma io citerò ancora un diploma d'onore che può vantare l'Isola di Sardegna a preferenza delle altre provincie del Regno, e questo diploma d'onore fu ricordato nella prima discussione che si tenne alcuni anni sono sulle

ferrovie sarde dalla autorevole parola di un venerando uomo, l'illustre Senatore Manno, di cui tutti piangiamo dolorosamente la perdita.

« Nel 1799, egli diceva, la Sardegna offrì le forti sue braccia, ed i poveri suoi tesori per conservare sul capo dei nostri Sovrani quella corona di Re, a cui la Provvidenza divina aveva riservato tanta amplificazione e tanta gloria di dominio. »

Quando adunque la concessione delle Ferrovie sarde, il che non ammetto, fosse un privilegio, ed un favore, vedete, Signori, che nessuna Provincia potrebbe vantare maggiori titoli di quelli che ha la Sardegna per essere messa a parte di un tanto beneficio.

Ma, o Signori, si potrebbe dire, essere giusto concedere alla Sardegna il beneficio delle ferrovie, ma doversi aspettare tempi migliori, attese le ristrettezze delle nostre finanze.

È facile il rispondere a questa obbiezione. Signori, non si tratta di una concessione che si faccia oggi alla Sardegna; la concessione fu fatta con legge del 1863; fu allora che alla Sardegna furono concesse le ferrovie. Per colpa o della Società, o dei tempi, quella prima convenzione e quella legge rimasero ineseguite, ed i Sardi fin da quel giorno hanno patito e patiscono le vere pene di Tantalo. Le pene, e segnatamente le pene immeritate, non devono essere eterne. È giustizia che questo deplorabile stato di cose cessi. Dal momento che il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha trovato modo di far rivivere la prima convenzione del luglio 1862, e di rendere eseguibile la citata legge del 1863, io dico che il Senato è obbligato a dare il suo assenso al presente progetto, già approvato dall'altra Camera, poichè non si tratta, o Signori, d'una nuova concessione; si tratta d'eseguire una convenzione, la quale è rimasta per cause accidentali inadempita, ma non certamente per colpa delle popolazioni di Sardegna.

E d'altra parte, o Signori, con questa nuova convenzione il Governo si libera da molte liti, già pendenti colla Società concessionaria, e se è vero il proverbio che è meglio un magro accordo che una grassa sentenza, oh! questo proverbio non deve applicarsi solo ai privati, ma bensì attaglia altresì agli Stati. Non è piccolo vantaggio per lo Stato, ed è anzi della massima sua convenienza, il liberarsi dalle molestie e dalle spese di gravi liti, il cui esito è sempre incerto.

D'altra parte, come ha osservato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua elaborata Relazione, un gran vantaggio deriva allo Stato dalla nuova convenzione, che rende eseguibile la prima legge della concessione delle ferrovie alla Sardegna, per la retrocessione dei 200,000 ettari di terreno, dei quali la Società concessionaria non ha saputo, o non ha potuto trar profitto, e dai quali potrà il Governo trarre grande lucro, quando appunto proceda, nel modo che venne anche indicato nell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, all'alienazione di questi terreni che ora vengono retrocessi allo Stato.

Io ho voluto esprimere semplicemente, o Signori, le ragioni che mi muovono a dare il mio assenso a questa legge, e confido che il Senato darà unanime alla medesima un voto d'approvazione. E questo voto valga, o Signori, a far pagare le giuste speranze ed aspettative delle popolazioni sarde, aspettative legittimate con legge sanzionata dal Parlamento. Valga a stringere sempre più i vincoli di nazionalità politica ed amministrativa e di fratellanza, che legano la forte e benemerita Sardegna alla famiglia italiana sotto lo scettro di quella gloriosa Monarchia che essa in tempi difficili seppe religiosamente custodire, come in un tempio, e conservare ai futuri destini dell'Italia.

**Presidente.** Prima di progredire leggerò l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, e chieggo al signor Ministro delle Finanze se l'accetta.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Permetta ch'io legga prima l'ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo del Re a proporre una legge economica, che stabilisca una forma di alienazione, la più opportuna ed efficace, per i terreni ademprivili, e passa alla discussione della legge. »

La parola è al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Io non ho nessuna difficoltà di accettare l'invito che l'Ufficio Centrale propone al Senato di farmi mercè l'ordine del giorno che è stato letto. Un simile invito era stato fatto anche nella Camera dei Deputati; anzi era stata proposta un'aggiunta, colla quale s'invitava il Governo a proporre un'apposita legge, ed io aveva accettato anche quest'aggiunta; quindi, ripeto, non ho nessuna difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, che rileggo (*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di legge di un solo articolo, si passerà a suo tempo allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEI DUE PROGETTI DI LEGGE, PORTANTI DISPOSIZIONI INTORNO AL MARCHIO E SEGNI DISTINTIVI DEI PRODOTTI INDUSTRIALI, E INTORNO AI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEI DISegni O MODELLI DI FABBRICA.

Si passa alla discussione dei progetti di legge portanti disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei prodotti industriali, e intorno ai marchi e segni distintivi dei disegni o modelli di fabbrica.

Leggo il primo progetto.

(*Vedi infra*)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Chiunque adotta un marchio o altro segno

per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo, purchè adempia il deposito in questa legge prescritto.

« Il marchio o segno distintivo deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio in modo da constatare il nome della persona, la ditta della Società o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti e mercanzie; trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta ed approvata una sigla speciale o un segno equivalente.

« La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo. »

(Approvato).

« Art. 2. L'avente causa, o il successore industriale o commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne in carta bollata da lire una la immediata dichiarazione. »

(Approvato).

« Art. 3. Il commerciante non può sopprimere il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungervi separatamente il proprio marchio o il segno distintivo del suo commercio. »

(Approvato).

« Art. 4. I marchi e segni distintivi già legalmente usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stranieri che si spacciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel Regno, sono riconosciuti e garantiti, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e segni, le prescrizioni stabilite per nazionali. »

(Approvato).

« Art. 5. Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di un'associazione o di un corpo morale, sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio o sopra disegni, incisioni od altre opere di arte: anche quando la ditta, l'insegna, l'emblema, la denominazione, o titolo anzi-letto non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti, in conformità della presente legge. »

(Approvato).

« Art. 6. L'Amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture o lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dello Stato nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti.

(Approvato).

« Art. 7. Chi vuole assicurare a sè medesimo l'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo, nel senso previsto agli articoli precedenti, deve presentare ad una delle prefetture del Regno:

« A) Due esemplari del marchio o segno distintivo che intendo adottare;

« B) Dichiarazione in duplice originale in cui, espressa la volontà di riservarsi i diritti che gli competono, sia indicata la specie degli oggetti su cui si vuole apporre il marchio o segno, annotando se il marchio o segno distintivo saranno apposti sopra oggetti prodotti dal dichiarante, o sopra mercanzie del suo commercio;

« C) Descrizione in duplice originale del marchio o segno distintivo;

« D) Quietanza del ricevitore demaniale locale, dalla quale apparisca essersi pagate lire quaranta a titolo di tassa e spese per ciascun segno o marchio distintivo.

« I successori, o aventi causa, pagheranno la tassa di lire due per la trascrizione della dichiarazione prescritta nell'articolo 2.º

(Approvato.)

« Art. 8. Sulla riconosciuta regolarità della parte estrinseca degli esibiti documenti, l'Ufficio di prefettura iscrive sulla dichiarazione anzidetta l'annotazione del giorno e dell'ora in cui vennero esibiti.

« La prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al Ministero di Agricoltura e Commercio, il quale, trascritti i documenti stessi sopra registri pubblici, rilascia, se ne è il caso, l'attestato di trascrizione.

« Il Ministro, allorché le formalità sono compiute, rinvia uno degli esemplari del marchio o segno distintivo alla prefettura, affinché sia custodito o presso di essa, o presso una Camera di Commercio, e reso ostensibile al pubblico anche nella provincia ove fu iniziata la concessione. »

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Io sottometto una osservazione intorno alla opportunità della quale lascio giudice l'Ufficio Centrale, ed è se invece di dire come è detto nell'ultima parte dell'articolo *Consiglio di Prefettura* non sia meglio attenersi genericamente alla espressione usata nel rimanente dell'articolo, cioè *Prefettura*.

**Presidente**. Ma non vi si dice *Consiglio di Prefettura*, bensì *Ufficio di Prefettura*, e nell'ultima parte leggesi *La Prefettura*.

Senatore **Pinelli**. Allora ritiro la mia osservazione.

**Presidente**. Chi approva l'articolo 8º, sorga.

(Approvato.)

« Art. 9. L'attestato non guarentisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti, o l'esistenza delle altre

condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace. »

(Approvato.)

« Art. 10. Dalla data della annotazione fatta dall'ufficio di prefettura comincia a competere a favore del dichiarante il diritto a fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo. Ma, per gli effetti delle multe e dei danni, dovrà essere immediatamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la concessione dell'attestato di privativa. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le azioni civili riguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi saranno esercitate dinanzi ai tribunali civili, e la causa sarà istruita e giudicata in via sommaria.

« Le azioni penali sono esercitate dinanzi al tribunale competente. A promuovere l'azione penale non è necessaria l'istanza privata.

(Approvato.)

« Art. 12. Sarà punito con multa estensibile a L. 2000, anche quando non siavi danno del terzo :

« 1. Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avrà fatto uso scientemente;

« 2. Chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti;

« 3. Chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge;

« 4. Chi, senza avere propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione, o chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitati;

« 5. Chi avrà scientemente posto in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitati;

« 6. Chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o che avrà venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi;

« Nel caso di recidiva la multa sarà estensibile a lire 4000.

« I marchi o segni contraffatti, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, non che i prodotti ed oggetti accreditati con tale contraffazione, saranno confiscati.

« I marchi o segni, insegne od emblemi alterati saranno reintegrati a spese del delinquente.

« Queste pene sono applicabili senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di ragione, e di quelle maggiori, che sieno stabilite dal Codice penale nel caso di falsità. »

Senatore **Lanzilli, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Relatore.

Senatore **Lanzilli, Relatore**. Signor presidente: Nella Relazione mi riserbai di presentare al Senato qualche emendamento pel sistema di punizione consacrato dal-

l'articolo 12; io oso quindi sottomettere ai signori Senatori le seguenti osservazioni.

Col primo paragrafo dell'articolo 12 si dice: « Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avrà fatto uso scientemente » sarà punito colla pena prefissa, cioè colla multa estensibile sino a lire 2000; in conseguenza tanto il delitto di contraffazione del marchio, indipendente non solo dallo spaccio, ma dall'uso, quanto il delitto dell'uso separato e diviso dalla contraffazione e dallo spaccio, non che lo spaccio stesso come dal numero 2, sono tutti e tre puniti colla stessa pena, cioè colla multa estensibile indistintamente sino a lire duemila.

Ma in che consiste propriamente il reato nella soggetta materia? Se tutta la legge non mira che alla consecrazione del diritto esclusivo per garanzia del dominio delle produzioni, delle mercanzie e degli animali di razze specialmente mantenute, educate e migliorate; indubbiamente l'essenza del delitto sta nella sostituzione di una mercanzia all'altra, di un'industria all'altra, di un animale all'altro. Ed il mezzo? Il mezzo considerato dalla legge è semplicemente quello dell'apposizione del marchio.

Ora, mi pare che ripugni alle regole della proporzione legale il vedere che il reato dello spaccio doloso delle mercanzie contraffatte, si punisce colla stessa pena della contraffazione del marchio.

Nè vale, signor Presidente, signori Senatori, il riflettere, che essendosi coll'articolo 12 stabilita una pena di una latitudine immensa, la diversa intensità del reato viene a trovare un riscontro nella latitudine stessa della pena; poichè questa latitudine sembrami eccessiva allorchè non viene limitata alla differenza delle circostanze dello stesso reato, e trapassi a reati di indole diversa.

Comprendo anch'io che non vi è forse pena la quale non abbia una latitudine; ma la latitudine è sempre limitata alle circostanze del reato medesimo, e la ragione di questa latitudine è precisamente nell'impossibilità di prevedere e mettere in calcolo tutte le circostanze possibili nel decretare preventivamente la pena.

Ma quando la differenza sta nella natura istessa dei reati, quando la mano del legislatore ha segnato la differenza tra un reato e l'altro, quando questa differenza è visibile, è apprezzabile, allora invece di attribuire una latitudine licenziosa, bisogna che ai due reati siano date pene diverse.

Or come mai può pareggiarsi al negoziante, che fa fabbricare il marchio falso, che lo impiega sopra molte manifatture, le quali poi smallisce; che forse per lungo tempo rimane impunito, oppure quando si verifica la sua punizione, trattandosi di una punizione meramente in pecunia, trova che già si è rifatto di di tanto per quanto è la pena che deve scontare; come, io dico, a cotesto reato così commesso, sarà equiparato il fabbro addivenuto alla contraffazione del mar-

chio, marchio forse non ancora uscito neppure dalla sua bottega, perchè la contraffazione si considera indipendentemente dallo spaccio?

La contraffazione del marchio altro non è che un primo conato, una preparazione, un cominciamento del delitto vero e principale.

Questo cominciamento, questo inizio, può bene dal legislatore punirsi, ma in proporzioni minori del reato interamente consumato, quale, secondo io penso, non può esistere in altro, se non nella sostituzione di una mercanzia ad un'altra, agevolata dal marchio contraffatto.

Ma supponiamo, o Signori, che sia bene il punire la semplice contraffazione colla stessa pena dello spaccio doloso; ebbene, allora io vedo trascurato un reato forse più pernicioso, e punito da tutti i legislatori i quali osarono di punire la semplice contraffazione.

E quale è questo reato? La ritenzione del marchio; esso è un reato altrettanto più pernicioso in quanto può essere ritrovato nelle casse appunto del negoziante, e può apporsi alle mercanzie destinate a prendere l'impronta del marchio contraffatto; e questo reato che il Codice ha punito in tutti quei casi nei quali ha punito la contraffazione, è trasandato dall'articolo primo, in cui dovea essere.

Punito il contraffattore del sigillo reale, ebbene la conservazione di un simile strumento contraffatto è punita; è punita la fabbricazione di un conio, ebbene la conservazione di un conio contraffatto è punita; è punita la falsificazione di una chiave, ebbene la conservazione di una chiave falsificata è punita, ed è punito anche il fabbro che non giustifica il fatto, e così via discorrendo in tutto il Codice penale è impossibile trovare punita la contraffazione indipendentemente dall'uso, e non punito del pari il conservare in casa, presso del negoziante, l'istromento contraffattore.

Ultima parte dell'articolo.

Chi ne avrà fatto uso, doveasi aggiungere per uso di commercio; e questa era una condizione essenziale del delitto di uso; perchè l'uso è comune ad oggetti diversi dai commerciali; e se questa legge mira unicamente a guarentire il commercio, doveva essere una condizione indispensabile dell'uso, separato sempre dallo spaccio e dalla contraffazione, quasi stimate che lo rendeva criminoso; e ciò era tanto più necessario, in quanto questa stessa condizione nel numero appresso, nel numero secondo, si richiede nello spacciatore che abbia messo in circolazione, in vendita, od introdotte dall'estero mercanzie con marchi contraffatti; vale a dire colui il quale ha spacciato mercanzie col marchio contraffatto da lui o da altri, mettendo in vendita questi oggetti non può essere punito, senza la dimostrazione, che queste operazioni sieno state fatte per uso di commercio, almeno interpretato in questo modo la dicitura del numero secondo: chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchi

o segni contraffatti; poichè secondo la virgolazione, quell'aggiunta, *per uso di commercio*, sembra comune a tutti gli antecedenti, vale a dire alla messa in circolazione, alla vendita, e all'introduzione dall'estero.

Ora, se questa è veramente l'intelligenza, e non avesse bisogno di essere rettificata, pare incompatibile, contraddittorio, di richiedere per punire lo spacciatore la condizione *per uso del commercio*, quantunque la circolazione e la vendita siano essenzialmente commerciali; e non richiederla per punire l'uso. Anzi nell'altro ramo del Parlamento si discusse spesso della necessità di questa condizione e dal signor Ministro si disse sempre: questa legge non riferirsi che all'uso del commercio; e per l'uso familiare, domestico, pei consumatori ed altri, non essere applicabile. Ma di queste manifestazioni non è vestigio nell'articolo 12 in cui è scritto solamente: « sarà punito colla detta pena (fino a lire 2000) chi farà uso scientemente del marchio contraffatto, senz'altro.

Vi erano osservazioni del pari contro del numero 3 cioè: « Chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge. » Ma poichè, per essere stato nell'Ufficio Centrale, sono intervenuto nel Senato dopo di essersi approvato l'art. 3 citato dal numero 3 dell'articolo 12 in esame, non poteva disdire neppure gli articoli 5 e 6 cui del pari allude il suddetto numero 3; e quindi le osservazioni contra i tre articoli non sono più ammissibili.

A'sensi dei numeri 2, 4 e 5 chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, *per uso di commercio* prodotti con marchi o segni contraffatti, secondo questo progetto si verificano tre reati diversi, cioè reato di contraffazione; reato d'imitazione fraudolenta, che non è contraffazione; e reato d'indicazione ingannevole che non è imitazione fraudolenta, e neppure contraffazione. Ma questi tre reati pare che si compenetrino insieme, e l'uno di essi include necessariamente tutti gli altri. Contraffazione . . . . ma che cosa è la contraffazione, se non l'imitazione fraudolenta di un oggetto? Si può concepire contraffazione, che sia diversa dalla imitazione fraudolenta? E vi può essere imitazione fraudolenta, senza di essere nello stesso tempo indicazione ingannevole? Per essere atta ad ingannare, l'indicazione deve imitare; diversamente nella soggetta specie il delitto non sarebbe avvenuto per mezzo del marchio. L'inganno può venire in cento altri modi, ed il Codice penale punisce ogni modo d'ingannare col sostituire una mercanzia ad un'altra: ma non sono queste le ipotesi del progetto in esame; secondo il quale non basta vendere una cosa per un'altra, per interessarsene, ma la fraude deve essere avvenuta per mezzo di un marchio, il quale per imitare, deve contraffare. Comprendo bene, signor Presidente, che queste distinzioni possono alludere a diversi gradi di rassomiglianza tra il marchio vero e il marchio falso: però in questo caso è questione di fatto, e spetta

al magistrato competente il decidere se la contraffazione siasi o no verificata.

Delle due l'una: se l'inganno è seguito, non si può far questione dell'attitudine del marchio ad ingannare; e nel caso in cui l'inganno non sia seguito, bastano il proposito d'ingannare, e la scelta del mezzo atto a conseguire lo scopo.

Quando dunque il magistrato si convince che non ostante il marchio fosse imperfetto, la contraffazione imperfetta, pure le apparenze potevano ingannare, allora esiste la contraffazione, esiste la imitazione fraudolenta, e con esse l'attitudine ad ingannare.

Nè questa è una scoperta mia, perchè in tutte le leggi che hanno parlato della falsità di tutte le specie, false monete, falsi conii, falsi suggelli, si parla solamente della *contraffazione*; ma della imitazione fraudolenta, che non è contraffazione, non ne ha parlato nessuno finora, come nessuno ha parlato della indicazione ingannevole, che non è imitazione e neppure contraffazione, credo perchè era impossibile costituire tanti reati dal diverso grado di rassomiglianza. Di più ancora, prima che si generalizzasse l'uso dei marchi, avevamo l'articolo 394 dove si parla dei marchi apposti alle mercanzie con approvazione del Governo. Ma, qual reato si prevede? Si prevede unicamente il reato di *contraffazione*: e il reato d'imitazione? Ma che imitazione, se la contraffazione, secondo, le definizioni antiche e moderne, non è altro che l'imitazione fatta per ingannare?

Il Codice, che ha preveduto unicamente il reato effettivo della seguita fraude, non poteva richiedere la condizione dell'attitudine del mezzo, perchè questa era intrinseca alla riuscita stessa dell'inganno seguito. Ma poichè il progetto ha considerato questi tre reati, indipendentemente ancora dal seguito spaccio, avrebbe dovuto cominciare coll'enunciare i due requisiti necessari nel reato di contraffazione; l'uno si sottintende, ma forse avrebbe giovato una dichiarazione esplicita, cioè il proposito di sostituire una mercanzia all'altra, proposito richiuso nello stesso vocabolo *contraffatto*, perchè non si può contraffare se non per ingannare; ma bisognava aggiungere che in qualunque modo fosse avvenuta la contraffazione, siasi o no verificato l'inganno, basta il mezzo scelto atto a produrre l'effetto dell'inganno altrui.

Ma per troppo stringere col moltiplicare i delitti, si è fatto scappare un mezzo di contraffazione dichiarato criminoso in tutte le altre circostanze in cui si tratta di simili falsificazioni: la contraffazione avvenuta con lo stesso marchio vero, ma procacciato con mezzi abusivi.

Si consulti qualunque sanzione della falsità, *falsità di punzoni, falsità di conii, falsità di chiavi* e falsità di altra specie, è punibile anche per colui che si fosse procurato il vero suggello, il vero marchio, la vera chiave, ma con mezzo abusivo. Ora, se vi era materia in cui bisognasse ammettere quest'altro reato,

era precisamente negli affari commerciali. Imperciocchè quand'anche il proprietario del vero marchio, per un fine qualunque, avesse consentito altrui il servirsene, questo consentimento non avrebbe potuto far divenire lecita quest'azione, per la ragione, come diceva il signor Ministro nella sua Relazione, e come fu ripetuto nell'altro ramo del Parlamento, che non si tratta dell'interesse pecuniario di colui che abbia avuto la privativa, oppure l'uso esclusivo del marchio, ma si tratta della classe dei compratori che hanno diritto di non essere ingannati, e del commercio che deve sapere a chi appartengano le mercanzie commerciabili.

Recidiva. Ai sei numeri seguono alcuni paragrafi.

Il primo paragrafo riflette la *recidiva*. Sembra il caso il più agevole del mondo. Come si era punito il primo delitto colla multa estensibile sino a lire 2000 così i recidivi si puniscono con multa doppia, vale a dire estensibile a 4000 lire. Ma fermiamoci un poco.

Il secondo reato debbe essere dello stesso genere del primo od anche di genere differente?

Qualunque sia il vero senso, pare che avrebbe dovuto dichiararsi.

Ma pare, che essendosi preso di mira unicamente i reati commerciali, alludesi a reati della stessa specie.

Or se la pena del primo delitto spaziavasi da lire 51 a 2000, la pena della recidiva spazia dallo stesso minimo di lire 51 sino a lire 4,000, latitudine ingente e pericolosa, potendosi dal giudice applicare la pena di lire 51 e la pena 68 volte maggiore, in opposizione dell'art. 61 del Codice penale che sapientemente stabili dover essere gradualmente gli aumenti di pena. E per un eccesso contrario, il giudice può nella recidiva, non aumentare punto la pena, anzi diminuirla, cosa del tutto nuova, e contraria anch'essa al dritto comune che rende inevitabile l'aumento: ma la multa della recidiva secondo il progetto, non avendo alcun riguardo alla multa antecedente, nè cominciando da essa, al recidivo si potrà applicare il minimo, cioè lire 51!

**Presidente.** Intende proporre qualche emendamento?

**Senatore Lanzilli.** Se si vuole dispensarmi dal continuare, io sono agli ordini del Senato.

**Presidente.** No, no, ho fatto questa domanda per mia norma; continui pure, parli.

**Senatore Lanzilli.** L'essenziale l'ho detto, si possono leggere a dirittura i miei emendamenti.

**Presidente.** Ella propone degli emendamenti agli art. 12, 13, 14 e 15. Siccome ora non si tratta che dell'art. 12, così leggerò l'emendamento che si riferisce a quest'articolo.

« Art. 12. Sarà punito con multa da 51 a 2,000 lire chiunque scientemente spacci, o introduca dall'estero per uso di commercio, produzioni industriali, mercanzie od animali con segno distintivo contraffatto, sia qualunque il grado di rassomiglianza del segno falso col vero, purchè atto a fare apparire che le cose contras-

segnate appartengano alla persona cui fu conferito l'uso esclusivo del contrassegno contraffatto.

Sarà punito colla stessa pena chiunque, essendosi procurato il contrassegno vero abusivamente, ne abbia scientemente fatto uso per lo spaccio descritto più sopra.

**Senatore Lanzilli.** Tutti i quattro emendamenti che ho presentato verrebbero in sostituzione del solo articolo 12.

**Presidente.** Allora darò lettura anche degli altri emendamenti.

« Art. 13. Saranno puniti colla multa di lire da 51 a mille:

A.) Chi abbia contraffatto il contrassegno nel significato espresso nell'articolo precedente: chi lo possieda senza motivo legittimo: o che scientemente ne faccia uso relativo al commercio. Nel caso però di complicità nello spaccio criminoso, il contraffattore, il possessore o l'utente del marchio contraffatto, sarà punito colla stessa pena dello spacciatore, come complice necessario;

B.) Chi per lucrare o per danneggiare sopprima il contrassegno, il cui uso esclusivo siasi concesso ad altri; non escluso neppure il negoziante che sopprima il contrassegno del produttore delle sue mercanzie;

C.) Chi si approprii la ditta commerciale, ecc., ecc. (sino alla fine dell'art. 3).

« Art. 14. Il recidivo per nuovo delitto dello stesso genere, stato l'oggetto dei precedenti articoli, sarà punito con multa non minore di lire 500, nè maggiore di lire 2,500, nel caso dell'art. 12; e con multa non minore di lire 150, nè maggiore di lire 1,500, nel caso dell'art. 13.

« Art. 15. Non intendesi pregiudicata l'applicazione delle pene accessorie, nè quella delle pene più gravi per falsità, comminate dal Codice penale italiano. »

**Senatore Lanzilli.** Non posso più insistere sull'emendamento del N. 3 dell'art. 12, il quale rimandava agli articoli 3, 5 e 6 stati già ammessi, quantunque nel mio emendamento s'inscrivano modificati: quindi bisognerà rettificare il progetto.

**Ministro degli Affari Esteri.** Io domanderei prima di tutto se questi nuovi articoli vengono proposti dall'Ufficio Centrale, ovvero se lo sono soltanto dall'onorevole Lanzilli.

**Senatore Lanzilli.** L'Ufficio Centrale non ne sa niente; l'attenzione dell'Ufficio non fu portata sopra questa questione, e fui io che sollecitato dal Ministro a dar passo a questa legge, feci la Relazione e mi riservai di proporre emendamenti, come dichiarai nella stessa relazione.

**Senatore Balbi-Piovera.** L'Ufficio Centrale nulla sa di questi articoli. Dopo che nell'Ufficio si è discussa la legge, venne incaricato l'onorevole Lanzilli di fare la relazione, e gli altri membri componenti l'Ufficio partirono per le loro case. Egli, prima di fare la relazione, ha cercato di noi, ma trovandoci assenti, ha

dovuto naturalmente darle corso per cui l'Ufficio Centrale non ha potuto aver notizia di questi emendamenti.

**Presidente.** Dunque sono emendamenti individuali. Il signor Senator Lanzilli troverebbe che gli emendamenti quali furono presentati non soddisfanno pienamente allo stato delle cose in quanto che gli articoli 3, 5 e 6 furono già approvati dal Senato, e riferendosi in parte a quelle contravvenzioni che sono notate nei tre menzionati articoli, li vorrebbe in qualche modo modificati. Io non posso indovinare quali siano queste variazioni cui allude l'onorevole Lanzilli; quindi lo pregherei a dire, se egli è disposto ad abbandonare quella parte dei suoi emendamenti che abbraccierebbero anche gli articoli 3, 5 e 6 che già furono dal Senato votati, e volesse ridurre la sua proposta alle restanti disposizioni, limitando così il suo concetto all'applicazione delle multe . . . .

Senatore Conforti. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Conforti. La situazione, la quale ci viene fatta dagli emendamenti presentati dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, è bastantemente grave, perchè si tratterebbe niente meno che di sostituire al progetto attuale di legge un altro, che quasi può dirsi un controprogetto, e sul quale ancora non furono d'accordo Ufficio Centrale e Relatore; io quindi pregherei l'onorevole Senator Lanzilli a ritirare questi suoi emendamenti, i quali, quando si dovessero discutere, complicherebbero d'assai la questione, e forse non sarebbero dal Senato accettati, perchè svolti improvvisamente in un'Aula nella quale non sempre la voce giunge ai singoli membri di essa.

D'altra parte, tutte le gravi difficoltà che si pongono in campo dall'onorevole Relatore a che si riducono?

A che una sola sia la pena la quale riguarda diverse maniere di reati, vale a dire quella della multa, la quale comincia per esempio molto in giù, e sale sino a lire 2000.

Ora, è egli necessario che vi siano pene diverse, secondo i diversi reati?

Ciò non è per nulla necessario e non è poi neanche possibile, non potendosi inventare tante pene quanti sono i reati, che sono infiniti. È poi indispensabile il lasciare una certa latitudine al giudice essendo abbandonato ora quel sistema, che metteva in campo Cesare Beccaria, il quale voleva che il giudice avesse dal legislatore misurata la pena.

L'umana coscienza, come l'umana malizia, hanno in sé tante particolarità ed accidentalità, che riescirebbe impossibile inisurare le pene a priori.

Gli emendamenti dell'onorevole relatore bisogna ben dirlo, hanno una certa importanza ed un certo fondamento; ma attesa la specialità delle circostanze in cui questi emendamenti si presentano, io pregherei l'onorevole Senator Lanzilli a volerli ritirare, ed agevolare così il lavoro del Senato, per cui si po-

trebbero votare le altre leggi poste all'ordine del giorno.

Senatore Lanzilli, *Relatore.* Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Lanzilli, *Relatore.* Io debbo protestare di non trovar vero che le osservazioni da me fatte si riducano ad un solo punto.

Io ho detto che si sono fatti tre reati di una cosa unica, e questi tre reati sono tali che bisognerebbe proclamare che la imitazione fraudolenta sia diversa dalla contraffazione, questo è un'errore, nè esiste nelle moderne nè nelle antiche legislazioni, incominciando dalla legge *Cornelia de falsis*, sino alle leggi attuali.

Ho notate le mancanze, il soverchio e l'ambiguo, e finalmente ho conchiuso senza procedere più oltre, che la recidiva è tale da contravvenire alle regole dettate sulla materia dal codice penale.

Non credo dunque che le mie osservazioni si riducano a tanta semplicità.

Del resto io sarei disposto anche a rinunciare ai miei emendamenti; essi non sono stati mossi dal desiderio di contraddire, ma come questo progetto di legge è capitato nelle mani di un magistrato, io ho reputato disconveniente il dargli corso in silenzio, simbolo di consciencioso consentimento.

**Presidente.** Ella quindi dichiara di ritirare i suoi emendamenti.

**Presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Presidente del Consiglio.** Io non voglio entrare nella discussione legale sollevata dall'onorevole Senator Lanzilli; riconosco pienamente la gravità delle sue ragioni, tuttavia mi permetta di rilevare una inesattezza.

Egli dice che il progetto di legge attuale, mentre moltiplica i reati, ne lascia indietro alcuni che potrebbero avvenire, e quello, che secondo l'opinione dell'onorevole Lanzilli, non sarebbe qui contemplato, sarebbe quello dell'applicazione di un marchio vero sopra una mercanzia cui non fosse applicato il proprio.

Io pregherei l'onorevole preopinante ad osservare che nel paragrafo 6° di questo progetto di legge è perfettamente preveduto il caso da lui accennato, ivi infatti è detto:

« Chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o che avrà venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi. »

È evidente che un individuo il quale prendesse un marchio vero per applicarlo ad una mercanzia falsa, commetterebbe una contraffazione, nello stesso modo appunto come la commette colui che avesse contraffatto il marchio stesso.

Dico questo solo per dimostrare al Senato, che il reato che l'onorevole Senator Lanzilli supponeva non esser compreso nella legge attuale, vi è invece interamente contemplato in questo paragrafo 6.

Del rimanente, io ho seguito con attenzione la lettura degli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Lanzilli, ma mi pare che tuttociò è compreso in modo chiaro in tutto l'articolo 12 nei vari suoi paragrafi.

Io non parlo del caso di recidività, perchè l'onorevole Senatore Conforti ha già osservato che qualche cosa bisogna lasciare all'apprezzamento dei giudici; ma ripeto che questo articolo, mentre è abbastanza preciso e comprensivo per essere applicato ai casi che si possono presentare, non parmi contenere niuna delle difficoltà sollevate dall'onorevole Senatore Lanzilli.

Del resto, non essendo questo argomento di mia pertinenza particolare, non avrei altro a dire.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**Presidente.** Dunque il Senatore Lanzilli persiste nei suoi emendamenti?

Senatore **Lanzilli.** Persisto.

**Presidente.** Prima di tutto domanderò se sono appoggiati.

Chi li appoggia, sorga.

(Non sono appoggiati).

Dunque metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 13. È abrogata qualunque legge o decreto contrario alle presenti disposizioni, che avranno effetto anche nelle provincie Venete e Mantovana ».

(Approvato).

« Art. 14. Un regolamento approvato con Decreto Reale, provvederà più specialmente agli ordinamenti speciali, alla pubblicazione sommaria degli attestati rilasciati dal Governo, e a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge ».

(Approvato).

Ora viene l'altro progetto che va unito a quello testè votato, e che difatti è compreso nella stessa relazione.

Questo è relativo alle disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei disegni e modelli di fabbrica.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* dà lettura del progetto di legge).

(*Vedi infra*).

**Presidente.** È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli inventori di nuovi disegni o modelli di fabbrica sono ammessi a domandare ed ottenere attestati di privativa, sotto le condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti nelle leggi sulle privative industriali dei 30 ottobre 1859, N. 3761, e dei 31 gennaio 1864, N. 1637, e relativo regolamento approvato con regio decreto del giorno stesso, N. 1674. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

« Art. 2. Tale privativa dà loro il diritto esclusivo di riprodurre i disegni e modelli inventati per mezzo di qualsiasi processo, non che di spacciarne le riproduzioni, adempiendo le prescrizioni della legge.

« Essa è peraltro limitata ad anni due dal giorno della fattane pubblicazione. I successori e cessionari di essa non potranno goderne altro che fino al termine del cominciato biennio. »

(Approvato)

« Art. 3. La privativa accordata all'estero, quando anche la concessione fosse per un termine più lungo, non potrà avere effetto nello Stato per oltre un biennio dal giorno in cui fu resa pubblica. »

(Approvato)

« Art. 4. Cesserà di pieno diritto la privativa se, dentro un anno dalla pubblicazione, gl'inventori non avranno posti in opera i loro disegni o modelli. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per ottenere la concessione e pubblicazione di questa specie di privativa, dovrà essere anticipato, nelle forme prescritte dal citato regolamento dei 31 gennaio 1864, il deposito di lire dieci a titolo di tassa e spese.

« I successori, o aventi causa, che vorranno conservare la privativa, ne faranno la dichiarazione in carta da bollo, e pagheranno lire una, per tassa della trascrizione. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sono applicabili ai contravventori e contraffattori tutte le disposizioni civili e penali, stabilite nei casi di violazione dei diritti di privativa industriale dalla citata legge dei 30 ottobre 1859. »

(Approvato.)

« Art. 7. È data facoltà al Governo del Re di pubblicare, con Regio Decreto, le disposizioni regolamentarie che riscontrasse opportune per la esecuzione speciale della legge presente. »

(Approvato.)

« Art. 8. Questa legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione, anche nelle provincie Venete e Mantovana, cessando qualunque disposizione o pratica anteriore. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA ESTENSIONE ALLE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA DELLA LEGGE SUL DAZIO CONSUMO.

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per la estensione alle Provincie Venete e di Mantova della legge sul dazio consumo.

È pregata la Commissione permanente di Finanza a recarsi al suo posto.

Leggo il progetto di legge.

(*Vedi infra*).

È aperta la discussione generale.

Senatore **Michiel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Michiel.** Desidererei che la Commissione m'indicasse se ha preso ad esame il reclamo che presentò la Camera di Commercio di Venezia relativamente a questa legge.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** Domando la parola.  
**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Duchoqué, Relatore.** La Camera di Commercio di Venezia ha diretto al Senato una petizione intorno a questo argomento.

La petizione dalla Presidenza è stata comunicata alla vostra Commissione, che l'ha presa in esame ed al fine della discussione e prima che si passasse a deliberare, non avrei mancato di richiamarvi l'attenzione del Senato. Ma dacchè ho la parola, posso immediatamente darne conto.

Si rappresenta dalla Camera di Commercio che l'attivazione del dazio di consumo in Venezia nel modo che portano le leggi del Regno, metterà grave turbamento alle condizioni del porto franco di cui gode Venezia.

A primo aspetto potrebbe dirsi che alcune città del Regno godevano del porto franco quando fu la prima volta pubblicata ed applicata la legge del dazio consumo; eppure le cose hanno potuto essere accomodate con provvedimenti del potere esecutivo in modo da prevenire i pregiudizi che si temono, o almeno da non dar luogo ad inconvenienti intollerabili o troppo sensibili.

Ma vero è, e non può negarsi che in Venezia per la sua particolare giacitura più che eccezionale, singolarissima, si rileva un contrasto molto maggiore tra le esigenze del porto franco, e le necessità del dazio di consumo; ond'è che la vostra Commissione crede suo debito raccomandare al Senato la petizione della Camera di Commercio, affinchè, richiamatavi sopra l'attenzione del Governo, procuri esso di prendere tutti quei provvedimenti che siano in poter suo per conciliare possibilmente e congruamente i divergenti interessi; e quando a ciò non arrivassero le facoltà del potere esecutivo, faccia in tempo al Parlamento quelle proposte che dietro maturo studio fossero credute opportune.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Il reclamo della Camera di Commercio diretto al Senato intorno a questa legge fu comunicato al Ministero, e io posso assicurare che esso se ne è preoccupato. Il reclamo è stato trasmesso già alla direzione generale delle Gabelle per le sue osservazioni, e parimente vennero fatti gli studi opportuni per vedere fino a qual punto il potere esecutivo con le proprie facoltà potrebbe ovviare agli inconvenienti lamentati o rimediare a quei danni che la Camera di Commercio teme dall'applicazione di questa legge.

Tale studio è fatto appunto nel concetto che esprimeva l'onorevole relatore della Commissione.

Se da questi studi risulterà che il potere esecutivo non abbia le facoltà necessarie per provvedere opportunamente, affinchè sieno eliminati gli inconvenienti lamentati, allora io mi propongo di presentare al Par-

lamento nella sua prossima riunione un progetto di legge col quale si provvederà convenientemente.

Io non posso adesso dire se veramente questo progetto di legge sarà necessario; ma credo che queste dichiarazioni debbano tranquillare l'animo dell'onorevole Senatore Michiel e del Senato, per così dar corso alla votazione di questa legge, la quale del resto è necessaria onde parificare le condizioni delle provincie Venete a quelle delle altre provincie del Regno.

Se qualcheduno obiettsasse che forse non saremo in tempo quando sarà riconvocato il Parlamento in fine dell'anno a deliberare una legge in proposito, io osserverò che una legge come questa, la quale sarebbe di interesse locale, dovrebbe constare di pochi articoli per cui sono di parere che facilmente si potrà ottenere che sia discussa d'urgenza e promulgata in tempo opportuno.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Pasini.

Senatore **Pasini.** La necessità di provvedere con una nuova legge, ovvero con misure che sia in facoltà del Governo di decretare, è ancora più evidente quando si rifletta che la tariffa daziaria per la città e per il porto di Venezia, considerando anche la città indipendentemente dalla sua qualità di porto-franco, è sempre stata diversa dalle tariffe comuni, perchè circostanze particolari topografiche, il commercio che fa Venezia con tutto il litorale dell'Adriatico, la necessità che i legni carichi di merci entrino nel centro della città, hanno fatto sì che il Governo in ogni epoca abbia provveduto con misure speciali, e con tariffe affatto particolari, per ottenere che il commercio prosperasse e si mantenesse.

Per conseguenza, adesso non è necessario di prendere nuove misure, ma di mantenere le misure usate da tanto tempo, modificandole secondo i nuovi bisogni.

Se non si provvedesse in questa maniera per molti prodotti, per molte vittuarie ecc., sarebbe impossibile la loro ulteriore introduzione in Venezia, come è specificato dalla memoria sporta da quella Camera di Commercio.

Dirò di più, che nella legge quale fu approvata dalla Camera dei Deputati, fu piuttosto una omissione questa di non considerare le particolari condizioni topografiche di Venezia, anzichè convincimento che si dovesse trattare quella città colle misure generali adottate per le altre Provincie. Egli è a questa omissione che bisogna riparare. Se il signor Ministro crederà di poter ciò fare senza una legge apposita lo farà, se no gli raccomandiamo di voler proporre alla prossima convocazione del Parlamento quella legge che crederà necessaria.

Senatore **Michiel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Michiel.

Senatore **Michiel.** Siccome sono sicurissimo che l'attuazione di questa legge per quanto vantaggiosa potrebbe essere alla città di Venezia, altrettanto riusci-

rebbe fatalissima al commercio, così io domanderei che il Senato permettesse che alcuni Senatori veneti con a capo il Prefetto signor Torelli, che deve arrivare qui dopodomani, studiassero insieme col signor Ministro delle Finanze e colla Commissione di finanze, un progetto di legge per mettere in armonia la tariffa annessa alla legge per l'estensione alle provincie Venete e Mantovana sul dazio di consumo, con quella vigente oggi pel porto franco di Venezia, in modo da non distruggerlo di fatto, conservandone il nome soltanto.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io non credo di poter aggiungere nulla all'impegno da me preso colle parole che ho pronunciate poco fa. Del resto, quando il Ministero si occuperà di questa faccenda, io non ho difficoltà alcuna di accettare quei lumi e quel concorso che gli onorevoli Senatori i quali conoscono meglio le condizioni locali potranno offerirmi. Non credo peraltro che sia negli usi di creare una apposita Commissione per redigere un progetto di legge, mentre il Governo è disposto a presentarlo di propria iniziativa; quindi io pregherei l'onorevole Senatore Michiel di contentarsi della esplicita dichiarazione da me fatta al Senato.

**Senatore Pasini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pasini.** Giacchè si offre l'occasione, io azzarderei di fare un'altra raccomandazione al Ministero. Per la tendenza che dura presentemente di abolire i porti franchi estesi a tutta una città, si rende tanto più necessaria la fondazione de' magazzini fiduciarî, e di luoghi che funzionino in ristretti limiti come il porto franco diffuso a tutta la città.

Quando sotto il primo regno d'Italia si volle mettere a Venezia un porto franco ristretto, vennero adattati locali a questo scopo nell'isola di San Giorgio, a fianco della quale fu costruito un profondo bacino capace di accogliere i bastimenti mercantili.

Sotto gli Austriaci, e molto dopo il 1849, per misure puramente militari, e perchè il porto franco era già esteso in tutta la città, l'autorità militare prese possesso di questo bacino e dei locali aderenti, per costruirvi una caserma, e piantarvi dei cannoni, cosa perfettamente inutile presentemente.

Siccome è probabile che in un tempo più o meno lontano il porto franco generale sia abolito, sarà certamente necessario che siano ridonati alla città questo bacino e tutti i locali annessi dell'isola di San Giorgio; e questa retrocessione sarà necessaria ed opportuna anche più sollecitamente, se per le innovazioni che si vanno introducendo per il dazio consumo, converrà di fondare sollecitamente magazzini fiduciarî, e fissare alcuni punti ove possano stazionare i bastimenti contenenti prodotti soggetti al dazio consumo.

Il Municipio di Venezia ha fatto istanza più volte perchè gli sia restituita l'isola di San Giorgio.

Prego dunque il signor Ministro, di esaminare se

fosse possibile di aderire a questa domanda del Comune di Venezia.

**Senatore Giustinian.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Giustinian.** Mi permetto di osservare che non fu il Comune di Venezia che domandasse al Governo l'isola di San Giorgio; ma bensì la Camera di Commercio la quale ha diritto di proprietà nell'isola stessa, per cui dovrebbe essere compensata se l'isola non le fosse restituita. Faccio questa osservazione per rettificare quello che ha detto l'onorevole collega Pasini. In quanto alla legge sul dazio consumo di cui trattasi, ed a cui pare voglia rispondere il signor Ministro, io raccomanderei anche a' miei colleghi veneti di avere in considerazione l'interesse del Comune di Venezia ed accettare la proposta dell'onorevole Ministro delle Finanze.

Il signor Ministro delle Finanze mi pareva che proponesse di occuparsene in seguito, e credo che sia da accettare questa proposta, anzichè formare adesso una Commissione, perchè noi dobbiamo anche avere riguardo agli interessi gravissimi del Comune di Venezia e non solo a quelli delle classe dei negozianti. Ove non si potesse avere il provento del dazio consumo di cui trattasi, io non saprei con qual mezzo il Comune di Venezia potrà sopperire alle gravissime spese, in riguardo alla mancanza dell'imposta comunale ora in vigore, mentre colla nuova legge sui fabbricati andrà a diminuirsi sensibilmente tale cespite di reddito: io crederei, ripeto, che si dovesse accettare la proposta del Ministro delle Finanze, anzichè quella di venir ora a formare una Commissione la quale non mi pare che potrebbe avere tutti gli elementi che richiedono molto studio, specialmente se la si dovesse formare col concorso di Senatori Veneti presenti, e dovesse dare con prontezza il suo voto. Aggiungo che lunghe furono le trattative che ebbe il Comune di Venezia colla Camera di Commercio sopra questo argomento.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Qui in sostanza le questioni sono tre: si tratta di soddisfare a certe esigenze del commercio di Venezia; nel supposto della conservazione del porto franco, bisogna non depauperare le risorse alle quali ha necessità di ricorrere il Municipio per le molte spese incontrate a cagione della nuova condizione in cui fu posto, però bisogna anche preoccuparsi del caso lontano ancora, perchè è impossibile di non addivenire per Venezia a quelle misure alle quali siamo venuti per le altre città del Regno; bisogna preoccuparsi, ripeto, anche del caso in cui si venga ad applicare a Venezia la legge sull'abolizione del porto franco. Ora io dico, è impossibile che noi risolviamo oggi tutta questa molteplicità di questioni: e mi pare che il Senato debba essere rassicurato quando il Ministero dichiara che esso prenderà in considerazione tutte queste questioni.

Quanto a quelle che è urgente risolvere prima di entrare nel nuovo anno, epoca in cui andrà in vigore la legge da me presentata in questo momento al Senato, io prometto che saranno risolte, se è possibile mediante la facoltà che può avere il potere esecutivo. E qualora oltrepassino le competenze di esso, saranno risolte con una legge speciale da applicarsi solamente al caso di Venezia.

Finalmente venendo all'altra questione dell'Isola di S. Giorgio, questione sollevata dall'onorevole Senatore Pasini, e che si collega coll'altra della soppressione del porto franco di Venezia, dirò che io ho dovuto anche preoccuparmene; e certamente non si potrà mai giungere alla soppressione del porto franco di Venezia senza che si sia dato opera in modo pienamente soddisfacente alla costruzione dei magazzini generali, per la quale si presterebbe ottimamente l'Isola di S. Giorgio. Ma su questo riguardo gli studi sono molto più avanzati che non su tutte le altre questioni, ed io prego il Senato a non obbligarmi ad entrare in particolarità, chè non sarei in grado di farlo su d'ora.

Concludo pregando il Senato ad approvare questa legge, la quale è necessario sia applicata a tutte le altre parti delle Provincie Venete, e mi riservo come poco fa ho detto, di provvedere opportunamente alle esigenze che l'applicazione di questa legge potrebbe far nascere per il Comune di Venezia.

Senatore **Michiel**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Michiel**. È doloroso che in questa legge esista un antagonismo di interessi tra il Comune ed il Commercio di Venezia, giacchè il Comune ha interesse di mettere un dazio sopra gli oggetti di introduzione, ed il Commercio ha quello di restringerlo più che sia possibile.

Del resto, prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, perchè quando questa legge vada in esecuzione, si compiaccia provvedere a che si mettano in armonia gli interessi del Comune con quelli del Commercio.

Senatore **Giustintan**. Questa è appunto la mia intenzione, di raccomandare cioè all'onorevole signor Ministro delle Finanze, di voler cercare, quando sarà il momento opportuno, di mettere in armonia gli interessi del Comune con quelli del Commercio di Venezia.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Poichè si esprimono tanti desiderii, mi sarà permesso, io spero, di pregare alla mia volta l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici a voler sollecitare un oggetto di molta importanza, il progetto cioè del bacino che fu ultimamente discusso e stabilito in seguito a patti assunti dal Governo austriaco colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, e che una speciale Commissione in Venezia, di

cui io ho avuto l'onore di far parte, ha creduto fosse opportuno di stabilire a Santa Chiara, e questo bacino offrirebbe una estesa comunicazione colla navigazione esterna e si stabilirebbero intorno a tal bacino i magazzini di cui si è tenuto parola. Per conseguenza io pregherei l'onorevole signor Ministro a voler affrettare più che sia possibile questi lavori.

**Presidente**. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

**Ministro dei lavori pubblici**. Posso assicurare l'onorevole Senatore Martinengo che in seguito ai risultati degli studi della Commissione di cui egli ha fatto cenno, la quale opinò che la stazione ferroviaria dovesse farsi a Santa Chiara, anzichè alla Giudecca, come da qualcuno era proposto, sono in corso le pratiche opportune per dare cominciamento ai lavori il più presto che sia possibile; dal canto mio poi lo assicuro che farò quanto è in me onde i suoi voti sieno appagati.

Senatore **Martinengo**. Ringrazio l'onorevole Signor Ministro della dichiarazione che si è compiuto di farmi, e questa sarà certo una notizia che tornerà oltremodo gradita alle provincie Venete.

**Presidente**. Nessuno più domandando la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1869, la legge 3 luglio 1864, N. 1827, sul dazio di consumo, colle modificazioni recate dal titolo primo del decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018, e dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1867, N. 4136, avrà vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova. »

Chi intende approvare quest'articolo, si alzi.

(Approvato).

« Art. 2. Il censimento di popolazione su cui deve essere basato il riparto in classi e la qualificazione dei Comuni delle anzidette Provincie, fino ad un nuovo censimento generale, sarà quello desunto dai registri di popolazione che vengono consultati per le operazioni di leva. »

(Approvato).

« Art. 3. I comuni di Venezia, Murano e Malamocco costituiranno, per gli effetti della presente legge, un solo Comune chiuso, ed avranno una sola tariffa.

« Nel caso che non s'accordassero nello stabilirla, o nel ripartire tra loro i proventi del dazio, deciderà la deputazione provinciale.

« Fino a che ivi dura la franchigia doganale, la riscossione dei dazi di consumo sarà fatta esclusivamente per mezzo di agenti governativi.

(Approvato).

« Art. 4. Ai Municipi nei quali è in attività il dazio di consumo murato, potrà il Governo concedere che i dazi comunali di consumo e le addizionali si conservino a tutto il 1870 oltre il limite del *maximum* stabilito all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno

1866, N. 3018, quando le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite. »

(Approvato).

« Art. 5. Tutte le leggi e decreti in quanto sono contrari alla presente legge, sono abrogati. »

(Approvato).

L'ora essendo già inoltrata, si passerà alla votazione per squittinio segreto delle leggi che abbiamo testè discusse.

È inteso che si farà una sola votazione delle due leggi relative al marchio ed alle privative che vennero comprese in una sola relazione.

Prego poi i signori Senatori a raccogliersi domani al tocco negli Uffici per l'esame del progetto di legge oggi presentato dal Signor Ministro delle finanze, ed alle due in seduta pubblica per la discussione delle leggi rimanenti poste all'ordine del giorno. E siccome probabilmente si finirà ad un'ora ancora discreta, sono pregati di ritirarsi, dopo la seduta, in Comitato segreto per alcune comunicazioni.

Prego ancora i Signori Senatori incaricati di preparare relazioni di sollecitare i loro lavori in modo che siano possibilmente distribuite domani sera, onde le leggi possano ancora essere discusse prima di separarci.

Il Senatore *Segretario Chiesi*. Fa l'appello nominale. Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per la convenzione tra l'Amministrazione dello Stato e la Società concessionaria delle ferrovie sarde.

Votanti	96
Favorevoli	91
Contrari	5

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'estensione alle Provincie Venete e di Mantova della legge sul dazio di consumo.

Votanti	95
Favorevoli	88
Contrari	7

Il Senato adotta.

Progetti di legge per disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi dei prodotti industriali ed intorno ai marchi e segni distintivi dei disegni o modelli di fabbrica.

Votanti	96
Favorevoli	88
Contrari	8

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 5 20).